

ATTO N. DD 1818

DEL 21/04/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 96

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI ARIGNANO – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Arignano** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Deliberazione di G.R. n. 68-28798 del 13/10/1983;
- con Deliberazione G.R. 30 dicembre 2009, n. 33-12975 è stata approvata Variante Generale del P.R.G.C.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 15 marzo 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 23/03/2021 prot. 845 tramite PEC ns. prot. n° 34244 per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP-05/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 726 abitanti nel 1971, 774 abitanti nel 1981, 840 abitanti nel 1991, 905 abitanti nel 2001, 1.039 abitanti nel 2011 e 1.075 abitanti nel 2018, dati che evidenziano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 817 ettari di collina. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 324 ettari con pendenze inferiori al 5%, di 477 ettari (58% della superficie comunale) con pendenze tra 5% e 25% e di 16 ettari con pendenze superiori al 25%; capacità d'uso dei suoli fertili ai fini agricoli: 119 ettari in classe II; si segnala la presenza di 44 ettari di aree boscate;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 11 della Città Metropolitana di Torino denominata "CHIERESE - CARMAGNOLESE", costituita ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovra comunale "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed

- escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 21-22-23 delle N.d.A.);
- sistema economico-produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo individuato dal PTC2 (art. 24 NdA);
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali S.P. 119 di Moriondo e S.P. 121 di Arignano, inoltre è attraversato da 5,5 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Bertone, Rio Bombello e Valle di Vergnano, Rio Bussetto, Rio della Serra, Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carmera;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia C per una superficie complessiva di 90 ettari;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 7,5 ettari di frane areali e 55 ettari di dissesti areali;
- tutela ambientale e paesaggistica: è interessato da 816,5 ettari compresi nell'Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese;

dato atto che il Comune di Arignano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 15/3/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare le destinazioni previste per la Rocca di Arignano nel rispetto dell'art. 37 bis comma 9 delle N.T.A. del vigente PRG, introdotto con Variante semplificata approvata con D.C.C. n. 19 dell'8.6.2020, che prevede: *“Successivi interventi su superfici autorizzate o che comportino modifiche a progetti già autorizzati dovranno essere preceduti da nuova variante urbanistica al P.R.G.C.”*

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato *“Rapporto Ambientale Preliminare”*. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' *“Unità Speciale VAS, VIA, AIA”* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 15 del 15.3.2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 1 al P.R.G.C. vigente:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”*;
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia *“... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”*;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/05/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di

coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Arignano, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 15/3/2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 1 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Arignano, le seguenti osservazioni:
 - Rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione di C.C. n° 15 del 15/3/2021 per i quali si suggerisce all'Amministrazione comunale di porre rimedio con l'atto di approvazione del Progetto definitivo:
 - si rammenta la necessità di dichiarare la conformità "*agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...*" come previsto dall'art. 17 comma 1bis e 2 della L.R. 56/77;
 - occorre ottemperare a quanto prescritto dal comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R: "*... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*";
 - si ricorda che l'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 prescrive che "*la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5 lettera c), d), e), e f), riferito al*

complesso delle varianti parziali precedentemente approvate". Non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., occorre predisporre detto prospetto con l'indicazione dei citati parametri, anche nel caso in cui essi non siano modificati dalla Variante in oggetto.

- Capacità insediativa residenziale: si segnala che il cambio di destinazione d'uso proposto con la Variante comporta una riduzione delle superfici destinate a residenza che andrebbe considerato andando a ridurre la C.I.R. del P.R.G.;
 - Firma degli elaborati: si rammenta la necessità che gli elaborati di Variante vengano sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (nel caso di documenti informatizzati con firma digitale), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati.
 - Viabilità: si allega alla presente come parte integrante il parere della competente Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 prot. 43439/T.12 C.06 del 20.04.2021 con cui vengono formulate osservazioni rispetto a temi viabilistici.
 - A titolo collaborativo si segnala che le "*prescrizioni relative alle attività commerciali*" indicate nella "*scheda tecnica di zona*" paiono consentire esercizi commerciali con superfici di vendita superiori ai limiti imposti per gli esercizi di vicinato. Qualora la superficie di vendita prevista (cfr. art. 5 D.C.R. n° 563-13414 del 29.10.1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012) superi i limiti per l'esercizio di vicinato, sarà necessario ottemperare a quanto previsto dall'art. 25 della citata D.C.R..
 - L'“Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “*Rapporto ambientale preliminare*”, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”;
3. di trasmettere al Comune di Arignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza

Torino, 21/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

Prot. n. 43439 / T.12 C.06

trasmessa a mezzo DOQUI

Torino, 20/04/2021

Struttura mittente: UA3

Al DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA e
VIABILITA'

Direzione Territorio e Trasporti
Corso Inghilterra n. 7 – 10138 TORINO
Trasmisione Via Doqui

anticipata via mail a

luca.beria@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Comune di Arignano. Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17 comma 5, per la zona di recupero del centro storico Immobile denominato "La Rocca".
Trasmisione parere di competenza.

In riscontro all'email del 13 aprile c.a., per le osservazioni di competenza richieste per la procedura in oggetto, da formulare entro il giorno 29/04/2021,

analizzati gli elaborati progettuali messi a disposizione ed in particolare "la Relazione illustrativa" nella quale si pone l'attenzione sul cambio di destinazione d'uso del fabbricato "Rocca di Arignano", in particolare gli ultimi due piani da "residenziale" a in parte "ricettivo" e in parte "commerciale" "[...] a supporto delle attività di ristorazione già presente, altre attività legate alla ricezione degli ospiti e allo svolgimento di cerimonie nuziali, oltre che ad altre manifestazioni culturali di vario genere, [...]", nonché il reperimento degli standards urbanistici a seguito del cambio di

destinazione d'uso avviene all'interno dell'area contrassegnata in cartografia del P.R.G.C. vigente con la sigla "A.P." limitrofa all'edificio della Rocca.

questa Direzione, preso atto della nota della Direzione Viabilità 2 prot. n. 25605 del 03-03-2021 relativo alla pratica n. 103112, rappresenta delle considerazioni di natura pianificatoria e programmatoria da approfondire nello sviluppo progettuale in itinere con la Direzione Viabilità 2, più precisamente (figg. 1 e 2):


- alla luce dell'aumento della superficie a parcheggio per il reperimento degli standards urbanistici, dovuti al cambio di destinazione d'uso, occorre valutare gli effetti dell'incremento indotto in termini di flussi di traffico sull'intersezione tra la strada comunale del Pozzetto e la S.P. 121, provvedendo la programmazione degli interventi di adeguamento migliorativo della stessa.

Fig. 1 Area in Variante in rosso




Figura 16 – Inquadramento su foto aerea. In rosso l'area oggetto di variante.

Fig. 2 area "A.P." a parcheggio - P.R.G.C. Variante



Estratto cartografico Piano Regolatore Area A.P.

 Area da assoggettare ad
 uso pubblico mq. 1377 > 951,4
 posti auto n. 40



Si precisa che in particolare l'area "A.P." confinante con la S.P. n. 121 e più in generale le aree oggetto di interventi urbanistici singoli, prossimi alla viabilità provinciale o confinanti con la stessa, che potrebbero avere effetti funzionali sulla stessa, **devono essere oggetto di separata e approfondita analisi** in sede di richiesta autorizzativa agli Uffici scriventi ai sensi del Codice della Strada, in attuazione degli strumenti urbanistici delle singole aree.

Quanto sopra evidenziato è stato valutato esclusivamente per quanto di competenza, a tal fine sono fatti salvi pareri o valutazioni diverse espressi dai servizi o enti territorialmente competenti.

Per maggiori informazioni di carattere tecnico ed amministrativo si prega di fare riferimento all'Arch. Roberto Falvo, funzionario di questa Direzione: tel. 011/8616124 – roberto.falvo@cittametropolitana.torino.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
 Direzione Viabilità 2
 ing. Sabrina BERGESE
 Firmato Digitalmente

Il Dirigente
 Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1
 ing. Matteo TIZZANI
 firmato digitalmente

MT/fr